



COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

Ufficio Tributi

Telefono: 0331 299941 – 39

Mail: tributi@comune.arsagoseprio.va.it

Servizio di calcolo on-line dell'imposta:

www.comune.arsagoseprio.va.it

Servizi on-line --> Sportello del Contribuente

ACCONTO IMU 2020

Dal 2020 IMU e TASI sono state unificate nella cosiddetta "NUOVA IMU", le cui aliquote verranno approvate entro il mese di Luglio 2020.

Se non vi sono state variazioni (acquisti, vendite, etc.) per procedere al pagamento dell'acconto (entro il 16/06/2020) sarà sufficiente versare la metà di quanto versato nel 2019 sommando gli importi di IMU e TASI

Nel caso di variazioni intervenute nel possesso degli immobili, l'importo andrà ricalcolato in base alla situazione effettiva (immobili ceduti o acquistati devono essere considerati per il periodo effettivo di possesso e non per l'intero anno solare) utilizzando le aliquote 2019:

ALIQUOTE IMU 2019:

Abitazioni principali ricadenti in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
Altri tipi di immobili seconde abitazioni e relative pertinenze, negozi, uffici. Aree edificabili	8,10 per mille
Immobili categoria D	8,10 per mille

Alle abitazioni principali ancora soggette ad IMU (A1/, A/8 e A/9) si applica una **detrazione** di € 200,00 ripartita rispetto al numero degli aventi diritto e rapportata al periodo per la quale la destinazione medesima si verifica (in mesi).

Le **pertinenze** (C/2, C/6 e C/7) sono assoggettate al trattamento impositivo dell'abitazione principale nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

ALIQUOTE TASI 2019:

Abitazione principale (solo A1, A8 e A9) e relative pertinenze Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	2,0 per mille
Immobili diversi da abitazione principale e con esclusione degli immobili ricadenti nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3	0,3 per mille
Immobili ricadenti nelle categorie catastali "D"	0,3 per mille
Immobili ricadenti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e per le aree edificabili	azzerata

SCADENZE 2020:

ACCONTO (con aliquote 2019)	<u>16 giugno 2020</u>
SALDO (a conguaglio con le aliquote 2020)	<u>16 dicembre 2020</u>

I versamenti potranno essere effettuati con modello F24 utilizzando i codici tributo IMU in vigore nel 2019.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2020: **30 giugno 2021**

RESTANO INVARIATI RISPETTO AL 2019:

- L'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE dell'immobile (e relative pertinenze) posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato. **E' obbligatorio dichiarare al comune entro l'anno solare la sussistenza dei requisiti mediante attestazione dell'istituto di ricovero.**
- ESENZIONE dal pagamento dei terreni agricoli siti sul territorio comunale;
- RIDUZIONE al 50% dell'imposta dovuta (aliquota 8,1 per mille) per le unità immobiliari (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9), CONCESSE IN COMODATO D'USO dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

NOVITA' 2020 (da considerare anche per il calcolo dell'acconto):

- Non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.
- La pertinenzialità all'abitazione principale di un'area fabbricabile è vincolata all'accatastamento dell'area stessa unitariamente al fabbricato (a titolo esemplificativo le cosiddette particelle graffate).
- Relativamente agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla data di riconsegna del bene al locatore.

AREE FABBRICABILI:

La Giunta Comunale ha approvato per gli anni 2012 e seguenti dei valori medi di riferimento generali divisi per zone omogenee che si riportano di seguito, tali valori costituiscono un mero orientamento, quindi non sono da ritenersi vincolanti:

ZONA Come delimitata dal PGT entrato in vigore da maggio del 2012	VALORE VENALE per mq.
Zona A – Nucleo di antica formazione	€. 123,00
Zona B1a – Aree semicentrali	€. 111,00
Zona B2a – Aree caratterizzate da un tessuto prevalentemente compatto	€. 85,00
Zona B2b – Aree caratterizzate da un tessuto prevalentemente rado	€. 64,00
Zona B3 – Aree a ville e verde privato	€. 21,00
Zona C – Aree di completamento del tessuto consolidato	€. 55,00
Zona D1a – Comparti produttivi omogenei	€. 94,00
Zona D1b – Insediamenti produttivi isolati o in trasformazione	€. 102,00
Zona D2 – Insediamenti per la produzione terziaria di servizi e impianti di distribuzione del carburante	€. 145,00
Aree adibite a servizi e spazi pubblici o privati di uso pubblico	€. 26,00
Aree sportive private	€. 7,00
Ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano:	
1 Residenziale	€. 47,00
2 Residenziale	€. 47,00
3 A Residenziale	€. 47,00
3 B Residenziale	€. 47,00
4 Residenziale	€. 43,00
5 A Residenziale	€. 47,00
5 B Produttivo	€. 51,00
5 C a Standard	€. 34,00
6 Terziario	€. 77,00

I valori sopra indicati, vanno adeguati di anno in anno secondo l'indice ISTAT ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento IMU. Sino all'anno 2020 in sede di approvazione delle aliquote IMU si è derogato a tale adeguamento. Pertanto i valori al mq. indicati nella tabella soprastante sono validi anche per l'anno 2020.